

Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2024, n. 2-121

Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione delle modifiche al calendario venatorio 2024/2025 di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, in adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024.



Seduta N° 9

Adunanza 09 AGOSTO 2024

Il giorno 09 del mese di agosto duemilaventiquattro alle ore 09:40 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 2-121/2024/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione delle modifiche al calendario venatorio 2024/2025 di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, in adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- con D.G.R. n. 19-8636 del 27 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025, con le relative istruzioni operative supplementari;

- in data 14 luglio 2024, è entrata in vigore la nuova legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale e che, introduce, tra l'altro, una nuova regolamentazione per la caccia al cinghiale, modificando la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

- le suddette modifiche alla legge n. 157/1992 riguardano, in particolare, come di seguito riportato: all'articolo 13 "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria", è stato introdotto il comma 2-ter, ai sensi del quale, per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

al comma 1 dell'articolo 18 "Specie cacciabili e periodi di attività venatoria", la lettera d) è stata così riformulata "d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*)".

Richiamato il Decreto del 13 giugno 2023 "Adozione del piano Straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica" emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica.

Richiamata l'Ordinanza n. 2 del 10 maggio 2024 "Misure di applicazione del Piano Straordinario di cattura, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus Scrofa*) e l'aggiornamento delle Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da Peste Suina Africana anni 2023-2028: controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana", emanata dal Commissario straordinario alla Peste suina africana e la cui validità è fissata fino al 31 marzo 2025".

Richiamata la D.G.R. n. 18-8635 del 27 maggio 2024 di adozione del Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste suina africana e il depopolamento della PSA nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte), anni 2024-2029.

Richiamata la DGR n. 5-52 del 26 luglio 2024 di integrazione del suddetto Piano con l'inserimento del documento "Individuazione dei distretti sunicoli di maggiore rilevanza" di cui all'allegato alla D.G.R. n. 17-8431 del 15 aprile 2024.

Ritenuto necessario provvedere ad adeguare il calendario venatorio per la stagione 2024/2025 e le relative istruzioni operative supplementari alle suddette modifiche introdotte dal legislatore nazionale.

Dato atto che, come da documentazione agli atti, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", a tal fine:

- con nota prot. n. 18980 del 29 luglio 2024, ha comunicato ad ISPRA che in assenza di elementi ostativi da parte di tale Istituto la Giunta regionale provvederà, in adeguamento alla sopra citata legge nazionale, a modificare opportunamente il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2024-2025;

- in data 30 luglio 2024, così come previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, ha trasmesso la proposta di modifica alla Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna, istituita con DGR n. 30-8557 del 15 marzo 2019, al fine di formulare eventuali osservazioni o proposte;

- ha valutato attentamente ogni singola proposta ricevuta dai Componenti della Commissione;

- ha riformulato, come segue, le modifiche afferenti all'Allegato A "Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2024-2025" della D.G.R. n. 19-8636 del 27 maggio 2024:

sostituire la lettera r) del punto 1 "Specie e periodi di attività venatoria":

"r) specie cacciabile dal 15 settembre al 15 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio in forma di caccia programmata: **cinghiale**"

con la seguente:

"r) specie cacciabile dal 15 settembre al 15 gennaio in forma di caccia programmata: cinghiale";

inserirlo al punto 5. "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria", 5.1, dopo la lettera e), la seguente lettera:

"f) per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185".

Preso atto che, in data 1° agosto 2024, l'ISPRA, con nota prot. 43539, ha espresso parere favorevole alla modifica del calendario ritenendo che: "l'ampliamento a 4 mesi del periodo della caccia in forma programmata al cinghiale, [...] nonché l'inserimento della possibilità di utilizzo dei dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, appaiano in linea con quanto indicato dalla normativa".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura

pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018 e quale adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, le seguenti modifiche all'Allegato A "Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2024-2025" della D.G.R. n. 19-8636 del 27 maggio 2024:

- sostituire la lettera r) del punto 1 "Specie e periodi di attività venatoria":

"r) specie cacciabile dal 15 settembre al 15 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio in forma di caccia programmata: **cinghiale**"

con la seguente:

"r) specie cacciabile dal 15 settembre al 15 gennaio in forma di caccia programmata: cinghiale";

- inserire al punto 5. "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria", 5.1, dopo la lettera e), la seguente lettera:

"f) per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185".

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, alla pubblicazione, a fini informativi, della presente modifica del calendario venatorio sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.